



Università  
degli Studi di  
Messina

## IL RETTORE

- VISTA** la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e s.m.i.
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 10, comma 1 lettera f);
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- RICHIAMATO** per le parti applicabili, il Regolamento per le elezioni dei componenti del Senato Accademico emanato con D.R. n. 2800 del 19 novembre 2012;
- VISTO** il D.R. n. 1572 del 18 luglio 2019 con il quale il prof. Orazio Romeo è stato nominato Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, per il biennio 2019-2021;
- RICHIAMATO** l'articolo 7 ultimo periodo del d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il quale dispone che le Università, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da Covid-19;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2021 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021;
- VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 17 maggio 2021, con le quali rispettivamente è stato espresso parere favorevole ed è stato autorizzato lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali dell'Ateneo, dei Direttori di Dipartimento, dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato in seno al Senato in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari, del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato in un'unica tornata elettorale c.d. *election day* nelle date del 14 e 15 luglio 2021, di utilizzare il sistema il sistema Cineca U-Vote telematico per le elezioni di un rappresentante dei ricercatori a tempo

determinato in seno al Senato Accademico;

**CONSIDERATO** che per le operazioni di voto può essere utilizzata la procedura telematica con il supporto del CINECA, validata da una Commissione di esperti, finalizzata ad assicurare, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

**RAVVISATA** l'esigenza di poter garantire lo svolgimento del procedimento elettorale *de quo* in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID- 19 e assicurare, nel contempo, la più ampia partecipazione dell'elettorato;

**CONSIDERATA** la necessità di dare avvio al procedimento elettorale *de quo* al fine di garantire il regolare funzionamento dell'organo;

## **DECRETA**

### **Art. 1 (Indizioni delle votazioni)**

Sono indette le elezioni di un Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, per il biennio 2021-2023.

### **Art. 2 (Calendario)**

Le operazioni di voto si svolgeranno **mercoledì 14 luglio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e giovedì 15 luglio dalle ore 9,00 alle ore 14,00** con le modalità indicate nel successivo art. 9. Lo spoglio avverrà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.

### **Art. 3 (Elettorato attivo e passivo)**

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

L'elettorato attivo spetta ai ricercatori a tempo determinato, senza distinzione in ordine al tipo di contratto, in servizio alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato, in servizio alla data delle votazioni e che garantiscano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato.

E' escluso dall'elettorato, sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall' art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

### **Art.4 (Commissione elettorale)**

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall'art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui al D.R. n. 146 del 25 gennaio 2021.

**Art. 5**  
**(Candidature)**

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Ateneo con sottoscrizione autografa o firma digitale.

Le candidature dovranno essere inviate per mezzo posta elettronica all'indirizzo [protocollo@unime.it](mailto:protocollo@unime.it) entro **le ore 12,30 del 24 giugno 2021**.

Le candidature presentate saranno ammesse o escluse dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico.

Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale dell'Ateneo nei successivi cinque giorni saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione delle stesse.

La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.

**Art. 6**  
**(Convocazione corpo elettorale)**

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazioni sul sito web dell'Ateneo entro il termine di dieci giorni della data delle elezioni.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'ufficio incaricato alle procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

**Art. 7**  
**(Metodo elettorale)**

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello Statuto dell'Ateneo, i rappresentanti di cui alla lettera f), sono eletti a suffragio universale e diretto.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato che abbia la qualifica di ricercatore di tipo B e, a parità di qualifica, il candidato più giovane di età.

**Art. 8**  
**(Composizione dei seggi elettorali)**

Con successivo Decreto Rettorale si procederà alla costituzione dei seggi elettorali, alla nomina dei componenti ed all'ubicazione degli stessi.

Le votazioni si svolgeranno nel luogo ove avranno luogo sede i seggi elettorali, nei giorni e secondo gli orari di apertura e di chiusura dei seggi già stabiliti nell'art. 2.

**Art. 9**  
**(Operazioni di voto)**

Le operazioni di voto si svolgeranno con modalità telematica nei luoghi ove hanno sede i seggi elettorali, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stabiliti dal suindicato art. 2 del presente decreto.

Il Presidente del seggio, o un suo delegato, prenderà in consegna dall'Unità Operativa Procedure Elettorali il materiale necessario, prima dell'inizio delle operazioni di voto. Presso il seggio elettorale saranno predisposte apposite postazioni telematiche per le votazioni, adeguatamente schermate al fine di garantire la libera e segreta espressione del voto.

Costituito il seggio elettorale, il Presidente procede alla verifica del materiale elettorale e delle apparecchiature informatiche, avviando i video-terminali delle postazioni telematiche e

provvedendo al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione. A tal fine, il Presidente può essere supportato da referenti informatici appositamente individuati.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (Noto al seggio).

Il Presidente del seggio elettorale, dopo aver accertato l'identità dell'elettore, rilascia allo stesso le credenziali temporanee (username e password) di accesso al sistema di voto telematico. Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un'apposita procedura informatizzata che garantisce l'anonimato, assicura la segretezza e la sicurezza del voto ed evita le contestazioni. Non è possibile, infatti, generare schede completamente o parzialmente nulle.

A seguito dell'identificazione, l'elettore viene invitato ad accedere ad una delle postazioni telematiche dotate di videoterminali con tastiera e ad inserire le credenziali di accesso al sistema di voto telematico. Il sistema accerta le credenziali dell'elettore e consente l'accesso per la votazione.

L'elettore manifesta il proprio voto, selezionando il nominativo del candidato prescelto.

Successivamente alla votazione, prima che la preferenza espressa venga inviata all'urna centrale, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della volontà di voto dell'elettore.

Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, la preferenza è cifrata ed inviata all'urna centrale e, a seguito di tale invio, non è più modificabile né revocabile.

Dopo la votazione, il sistema indica all'elettore che la procedura è terminata e che può pertanto abbandonare la postazione elettorale.

L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca".

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Esaurite le operazioni di voto degli elettori il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito web dell'Ateneo.

Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.

## **Art. 10** **(Operazioni di scrutinio)**

Lo scrutinio telematico sarà eseguito dal Presidente del seggio n. 1, ubicato in Aula Magna.

I Presidenti dei seggi adibiti alle operazioni di voto, al termine delle operazioni, consegneranno i certificati di voto ed il verbale delle operazioni in plichi separati, firmati dal Presidente e dai componenti del seggio, al Seggio n. 1.

Il Presidente del seggio n. 1 con il supporto del Cineca avvierà le operazioni di scrutinio per ogni singola votazione su indicazione della corrispondente Commissione Elettorale, collegata in videoconferenza su piattaforma Teams.

Ogni Commissione Elettorale avrà accesso al portale di scrutinio dal quale potrà prelevare i file contenenti l'esito dello scrutinio delle elezioni di competenza per allegarli agli atti come previsto dalle procedure elettorali.

Il Presidente del seggio n. 1 provvederà, entro tre giorni dalle operazioni di voto, all'approvazione dei risultati, disponendone la pubblicazione sul sito web di Ateneo.

### **Art. 11 (Ricorsi)**

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza dell'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@pec.unime.it](mailto:protocollo@pec.unime.it). La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

### **Art. 12 (Nomina dell'eletto)**

Il Rappresentante eletto dura in carica due anni, è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta ed è nominato con decreto del Rettore.

### **Art. 13 (Pubblicità)**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

### **Art. 14 (Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo e del Regolamento Generale dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

Il Rettore  
Prof. Salvatore Cuzzocrea